

Sent. n. 11/08/08
R.G. n. 11/08/08
Cron. n. 11/08/08
Data n. 11/08/08

R.G./C. n. ~~11/08/08~~



TRIBUNALE DI PALMI
SEDE DISTACCATA DI CINQUEFRONDI
SEZIONE CIVILE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. PIERO VIOLA, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al ~~11/08/08~~ dell'anno 2005 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, chiamata all'udienza del ~~11/08/08~~, vertente

tra

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (partita iva ~~XXXXXXXXXXXX~~), elettivamente domiciliato in ~~XXXXXXXXXXXX~~ alla via ~~XXXXXXXXXXXX~~ presso lo studio dell'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura a margine dell'atto introduttivo

- ATTORE -

e

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ~~XXXXXXXXXXXX~~ alla via ~~XXXXXXXXXXXX~~ presso lo studio dell'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo

- CONVENUTO -

Oggetto: nullità contrattuale e ripetizione d'indebito.

Conclusioni: come da verbale di udienza del ~~11/08/08~~

* * *

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data [redacted] conveniva in giudizio il [redacted] (per il seguito solo Banca) per sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. al pagamento dell'importo di [redacted] quali interessi passivi indebitamente ricevuti e computati sul conto corrente bancario n. [redacted] a far data dall'apertura ([redacted]) e sino alla cessazione ([redacted]) per effetto della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale.

L'attore, sulla premessa di aver intrattenuto con il [redacted] un contratto di conto corrente di corrispondenza con affidamento di credito, deduceva che l'istituto aveva sempre computato gli interessi passivi capitalizzandoli trimestralmente così violando il divieto di anatocismo. Lamentava che in tal modo la Banca aveva ricevuto un indebito pagamento di interessi passivi ([redacted], [redacted]) alla cui restituzione era finalizzata l'azione giudiziaria.

La Banca si costituiva chiedendo il rigetto della pretesa ex adverso fatta valere. In via preliminare eccepeva l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di somme conseguenti a clausole contrattuali nulle. Nel merito, assumeva la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e segnalava che, comunque, il conto corrente era stato chiuso con saldo passivo.

In via istruttoria veniva disposta CTU.

La domanda formulata dall'attore risulta fondata soltanto relativamente all'accertamento della nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed al conseguente accertamento del minor importo dovuto per tali interessi, ma deve essere rigettata in ordine alla domanda di ripetizione specificamente articolata e cui era espressamente finalizzata la presente azione giudiziaria.

L'esistenza del rapporto di conto corrente di cui trattasi non è oggetto di contestazione, così come pacifico è il suo contenuto. Del resto in atti è stata depositata tutta la documentazione afferente il contratto ed anche il suo svolgimento a far data dal

~~11/15~~, documentazione dalla quale è possibile trarre contezza delle specifiche condizioni pattuite in relazione alla misura ed al criterio di computo degli interessi.

a) In via preliminare il Tribunale ritiene di dover rigettare l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Banca.

Si è detto che l'attore ha invocato la nullità di una clausola afferente al contratto sottoscritto nel ~~1985~~ e cessato nel ~~1988~~ ed ha chiesto la restituzione dell'indebito con riferimento all'intero rapporto. Prima dell'instaurazione della lite, ha inoltrato un'istanza stragiudiziale del medesimo tenore pervenuta alla Banca nell'ottobre ~~1988~~ (doc. 2 del fascicolo di parte attrice).

In punto di diritto va osservato che è noto che l'azione per far valere una nullità contrattuale è imprescrittibile ma che i crediti che conseguono alla nullità soggiacciono all'ordinario termine prescrizione decennale. Sicché, secondo i principi generali, è sempre possibile far dichiarare una nullità contrattuale anche con riferimento ad un vincolo assai risalente nel tempo, ma la ripetizione dell'indebito così maturato può essere limitata – in presenza di eccezione del debitore – soltanto al decennio antecedente la domanda giudiziale o altra istanza di messa in mora con effetto interruttivo della prescrizione.

Quanto al momento di decorrenza del termine prescrizione il Tribunale ritiene di dover aderire all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che individua – ovviamente avuto riguardo ai diritti del correntista e non, ad esempio, del fideiussore – l'insorgenza del diritto alla ripetizione dell'indebito nel momento stesso in cui la banca addebita sul conto gli importi effetto dell'applicazione della clausola nulla e la circostanza è posta a conoscenza del correntista; in altri termini, nel momento della comunicazione dell'estratto conto successivo all'addebito.

In tal senso va brevemente evidenziato che a differenza del contratto di conto corrente c.d. ordinario (al quale è applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 1823 c.c. estranea al conto corrente c.d. bancario) il contratto bancario di apertura di credito regolato in forma di conto corrente di corrispondenza ha tra suoi effetti quello che il correntista può in ogni momento disporre delle somme eventualmente risultanti a suo credito, le somme esistenti sul conto sono immediatamente esigibili, egli ha diritto in

qualsiasi momento di pretendere dalla banca il saldo, ed in ogni caso la banca è tenuta quanto meno alla fine di ogni trimestre a rendere il conto comunicando l'estratto.

Non si tratta, pertanto, di un rapporto in cui la resa del conto avviene alla cessazione del vincolo, essendo tale momento anticipato alla fase di comunicazione dell'estratto conto periodico, quella fase in cui il correntista prende atto delle poste addebitate ed accreditate sul conto.

Ne consegue che il correntista è posto nella possibilità giuridica di far valere i diritti restitutori connessi ad un addebito frutto di applicazione di clausola nulla sin dal momento della ricezione dell'estratto conto successivo a tale addebito. Il mancato esercizio del diritto alla restituzione dell'indebito nel quale si sostanzia il mancato esercizio delle facoltà di verifica e di contestazione delle risultanze dell'estratto conto dà luogo a quello stato di inerzia che è il presupposto della decorrenza del termine prescrizione (cfr. da ultimo Trib. Novara sentenza n. 145 del 9/02/2006 e Trib. Palmi-Sede Distaccata di Cinquefrondi sentenza n. 251 del 28/11/2006).

Orbene, nella fattispecie si è detto che l'attore ha inviato una lettera di messa in mora già nell'ottobre 2000, utile ad interrompere la prescrizione decennale per gli interessi indebiti sin dall'inizio del rapporto contrattuale.

Considerato che da tale atto interruttivo alla notifica dell'atto di citazione non è decorso un ulteriore periodo di dieci anni, il termine prescrizione non può dirsi maturato neanche parzialmente.

Dal che la conclusione sopra rassegnata.

b) Ciò posto, nel merito si è detto che l'attore ha lamentato la violazione del divieto di anatocismo sugli interessi passivi computati dalla Banca con capitalizzazione trimestrale ed ha dedotto il suo diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la ripetizione di quelle somme indebitamente corrisposte sin dall'apertura del conto proprio in ragione della nullità della predetta clausola.

La doglianza sulla nullità della clausola ha ottenuto riscontro processuale.

In diritto va brevemente premesso che la qualificazione giuridica conferita dall'attore alla pretesa appare corretta poiché le somme di cui ha chiesto la restituzione sono la conseguenza della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, sicché, una volta

accertata detta nullità, quei versamenti (ove eseguiti) non hanno più un titolo contrattuale che li legittima.

L'esame analitico della movimentazione riportata sull'estratto conto ha confermato che la banca ha effettivamente liquidato gli interessi debitori con periodicità trimestrale, a differenza di quelli creditori riconosciuti con periodicità annuale. Anche questa, comunque, è circostanza espressamente riconosciuta dalla convenuta.

Orbene, il Tribunale ritiene che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto in esame debba essere dichiarata nulla per violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c..

E' questo il principio sancito dalla più recente giurisprudenza di legittimità con riferimento ai rapporti di conto corrente antecedenti all'operatività della previsione di cui all'art. 25, secondo comma, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (cioè, prima della delibera CICR richiamata in detta norma).

La questione, come è noto, è stata ampiamente dibattuta e sottoposta al vaglio della Suprema Corte anche con riferimento alle ulteriori approfondite argomentazioni che gli istituti di crediti hanno formulato in esito alla prima pronuncia emessa nel marzo del 1999 sullo specifico aspetto. Anche se una parte (invero minoritaria) della giurisprudenza di merito ha espresso posizioni contrarie, va rilevato che la Corte di Cassazione ha in più occasioni confermato il principio di nullità sopra citato, di guisa che esso deve considerarsi ormai consolidato.

Proprio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità - le cui argomentazioni sono condivise e condivisibili - intende conformarsi il decidente:

- *"Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi"*

(Cass. n. 2374 del 16/03/1999; Cass. n. 3096 del 30/03/1999; Cass. n. 12507 dell'11/11/1999);

- *"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c." (Cass. n. 4490 del 28/03/2002; Cass. n. 11772 del 6/08/2002; Cass. n. 8442 del 13/06/2002).*

Il principio sopra esposto ha trovato piena e definitiva conferma nella recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21095 del 4/11/2004, di guisa che ogni ulteriore approfondimento sul punto risulterebbe superfluo essendo di per sé esaustivo il richiamo al predetto ultimo decisum.

Per completezza di indagine va chiarito che tale conclusione non muta neanche valutando il profilo attinente alla mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista.

In proposito è sufficiente osservare che è consolidato l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale per il quale la citata eventuale mancata contestazione riverbera i propri effetti preclusivi solo in relazione ai meri errori di calcolo ed all'annotazione delle poste ma non costituisce sanatoria delle eventuali nullità.

Ciò posto, va rilevato che sulla base della documentazione in atti (tutti gli estratti conto riportanti le diverse operazioni registrate dall'apertura del conto corrente) e mediante una CTU contabile il Tribunale ha acquisito contezza di quello che avrebbe dovuto essere il corretto sviluppo del rapporto di conto corrente di cui trattasi.

Il CTU ha operato il ricalcolo del rapporto di conto corrente sulla base del criterio della capitalizzazione annuale degli interessi sia passivi che attivi.

Il CTU, inoltre, ha verificato il rispetto del c.d. tasso soglia imposto dalla legge 108/1996 (profilo rilevabile d'ufficio) ad eccezione dell'ultimo trimestre.

Nel procedere alla rideterminazione del rapporto il Tribunale (come già fatto negli altri precedenti in materia) ritiene di condividere l'orientamento di quella parte (anche in questo caso maggioritaria e seguita nel distretto di C.A.) della giurisprudenza di merito secondo cui, dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, nondimeno è pur sempre ammissibile la capitalizzazione degli interessi passivi ma con la medesima cadenza prevista per gli interessi attivi dovuti dalla banca (cioè, con cadenza annuale nella generalità delle ipotesi registrate), così da garantire la parità delle condizioni contrattuali che è il criterio sostanzialmente delineato dalla sopravvenuta normativa in materia (D.lgs. 342/1999):

- *"E' nulla la clausola dei contratti bancari che prevede una diversa capitalizzazione degli interessi a favore della banca e del cliente, e, di conseguenza, anche a favore della banca va applicata la medesima capitalizzazione prevista per il cliente, nella specie annuale"* (Trib. Roma dell'08/11/2002 e Trib. Milano del 4/07/2002, entrambe su Giur. di Merito, 2002, f. 6; Trib. Latina del 17/05/2002 su Giur. Romana, 2002, 455);
- *"La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (previsto dall'art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 e 8 delle preleggi), come, invece, esige l'art. 1283 c.c., che ha natura imperativa e non è derogabile dalla volontà delle parti ma solo da usi normativi difformi. Gli interessi passivi per il cliente debbono essere capitalizzati alle stesse scadenze previste, dal contratto, per il computo degli interessi attivi per la banca"* (App. Firenze dell'08/06/2001 su Foro toscano, 2002, 7);
- *"La clausola inserita in un contratto di conto corrente, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi in favore della banca, è nulla per*

contrarietà al disposto dell'art. 1283 c.c. Il divieto di anatocismo, sancito dall'art. 1283 c.c., non può essere derogato dalle norme che disciplinano il conto corrente bancario. Ne consegue che, quand'anche il conto venga chiuso trimestralmente, comunque gli interessi debbono essere capitalizzati annualmente" (App. Roma del 16/01/2001 su Giur. Romana, 2002, 7).

Nel caso di specie è riscontrabile dal contratto e dagli estratti conto depositati in atti che per gli interessi attivi era stata convenuta la capitalizzazione annuale. Ne consegue che, in applicazione del principio di cui detto, il ricalcolo del rapporto di conto corrente deve essere operato con capitalizzazione annuale anche degli interessi passivi.

Posto quanto sopra, il CTU – le cui risultanze non condivise dal decidente per la completezza dell'indagine e la correttezza dei principi applicati – ha operato il ricalcolo del rapporto sulla base del criterio sopra richiamato, così evidenziando che rispetto al saldo negativo esistente alla data del ~~31/12/2007~~ (data dell'ultima movimentazione) è stato addebitato illegittimamente un importo di euro ~~1.200,00~~ per interessi passivi frutto delle citate nullità contrattuali.

Dunque, può concludersi che la nullità della clausola contrattuale su indicata ha determinato alla data del ~~31/12/2007~~ un maggior credito richiesto dalla banca di euro ~~1.200,00~~.

Ciò posto, va tuttavia evidenziato che la stessa CTU (ed il dato è pacifico) ha rilevato che in ogni caso il conto corrente è stato chiuso comunque con un saldo passivo gravante sull'attore (pari a quello corretto determinato alla data del ~~31/12/2007~~ oltre agli interessi convenzionali successivi sino al ~~31/12/2007~~) il quale non ha dimostrato di aver corrisposto il saldo alla banca. Saldo passivo che, va ribadito, sussisteva nonostante la rideterminazione degli interessi passivi.

La circostanza è determinate ai fini di causa poiché rende oggettivamente infondata la domanda di ripetizione di indebito articolata dall'attore e che avrebbe presupposto il pagamento delle somme indebite. E' evidente, infatti, che il petitum di condanna alla restituzione necessita (diversamente di quello di mero accertamento del minor debito) della prova di aver corrisposto le somme indebite delle quali si chiede la restituzione.

Pertanto, in questa sede è possibile soltanto deliberare sulla nullità della clausola contrattuale e dichiarare la minor misura del credito vantato dalla Banca, ma la pretesa di condanna alla restituzione dell'indebitto non può che essere rigettata.

In considerazione dei motivi della decisione (valutato, in particolare, il rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indebitto ma anche la fondatezza dell'accertamento presupposto della nullità contrattuale quale elemento che mitiga la soccombenza formale dell'attore) il Tribunale ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare le spese di lite.

Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta poiché comunque necessarie all'accertamento della nullità contrattuale e del minor credito vantato dalla Banca.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Colarco Francesco con atto di citazione notificato in data ~~20/05/08~~ nei confronti del San Paolo Banco di Napoli S.p.A., così provvede:

- Accerta la nullità della clausola contenuta nel contratto bancario inter partes che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente.
- Dichiarà che per effetto della predetta nullità il saldo attivo in favore della Banca alla data del ~~20/05/08~~ era di euro ~~1.200.000,00~~.
- Rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indebitto.
- Dichiarà compensate tra le parti le spese di lite.
- Pone definitivamente a carico del San Paolo Banco di Napoli S.p.A. le spese della CTU (già liquidate con decreto del ~~20/05/08~~) e dispone che la stessa rinvii all'attore le somme corrisposte provvisoriamente a tale titolo.

Così deciso in Cinquefrondi, 6 Maggio 2008

6/5/08
IL CANCELLIERE
(Pietro Vignola)
Il Giudice
Dott. Piero Viola